

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |  |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente   |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                   | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini                | Membro designato dal C.N.C.U.<br>(Estensore)           |

nella seduta del 30 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La ricorrente era cointestataria di un conto corrente acceso in data 1° ottobre 2003 presso l'Intermediario, con un canone mensile pari a zero.

Con documento di sintesi del 2 ottobre 2009, l'Intermediario indirizzava alla ricorrente ed al cointestatario una proposta di modifica unilaterale delle condizioni di conto corrente, con l'introduzione, a partire dal 14 novembre 2009, di un canone mensile di 2,00 euro per *"adeguamento alle variazioni dei costi sostenuti dalla banca"*.

Il documento di sintesi riportava, inoltre, la previsione della facoltà di recesso da parte dei cointestatari entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, senza addebito di spese e con diritto, in sede di liquidazione, dell'applicazione delle condizioni precedentemente in vigore.

In data 16 ottobre 2009 la ricorrente si recava presso un'agenzia dell'Intermediario contestando la proposta di introduzione del canone mensile e, non avendo ottenuto alcun risultato, con lettera del 26 ottobre 2009, chiedeva all'Ufficio reclami di intervenire al fine di giungere ad una bonaria soluzione della controversia insorta.

Con lettera del 2 novembre 2009, l'Ufficio reclami invitava la ricorrente a recarsi presso l'agenzia per ottenere le informazioni richieste.

Non ritenendosi soddisfatta del colloquio con i responsabili della filiale, la ricorrente proponeva ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, lamentando l'onerosità del nuovo canone mensile in quanto avrebbe rappresentato *"un mero..., pesante .... e sproporzionato ... aumento delle spese di tenuta conto, visto che ... [lo stesso] non prevede alcuna remunerazione ed è utilizzato solo per gestire la piccola liquidità"*.

Con le controdeduzioni, inviate in data 18 febbraio 2010, l'Intermediario chiedeva al Collegio di voler dichiarare l'inammissibilità del ricorso precisando che il canone mensile di 2,00 euro era riferito esclusivamente alle spese di gestione del conto corrente, mentre le altre operazioni, come ad esempio i bonifici, sarebbero stati tariffati solamente se utilizzati dal cliente.



Per giustificare la legittimità del proprio operato, oltre ad evidenziare che *“la conformità del canone applicato risulta connessa alla facoltà di esercizio di impresa e del relativo rischio tipico dell’attività commerciale di ogni istituto di credito, in un ambito di razionalità ed opportunità commerciale”*, sosteneva di non rilevare *“né modalità di comunicazione improprie né lesive degli aspetti legati alla trasparenza, secondo quanto evidenziato dal.... Documento di Sintesi... emesso in data 2 ottobre 2009 e regolarmente inviato alla cliente”*.

## DIRITTO

Con il ricorso presentato all’Arbitro, la ricorrente chiede di voler accertare la scorrettezza del comportamento tenuto dall’Intermediario nello svolgimento dei rapporti contrattuali con la stessa.

In primo luogo osserva il Collegio come la domanda avanzata dalla ricorrente riguardi direttamente la legittimità dell’esercizio da parte dell’Intermediario dello *ius variandi*, anche alla luce del canone di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto previsto sia dagli articoli 1175 e 1375 codice civile, che dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 206/2005, c.d. Codice del Consumo.

In particolare, secondo tale ultimo articolo, ai consumatori ed agli utenti è riconosciuto il diritto fondamentale alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali. Come è noto, la banca può riservarsi la facoltà di modificare unilateralmente – anche in senso sfavorevole alla controparte – tassi, prezzi ed altre condizioni per mezzo di clausole sottoposte a specifica approvazione da parte del cliente ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 385/1993.

Nel caso di specie, l’Intermediario, con documento di sintesi del 2 ottobre 2009, ha comunicato alla ricorrente l’introduzione, a far data dal 14 novembre 2009, di un canone mensile di 2,00 euro, informandola altresì della possibilità di esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, senza addebito di spese e con riconoscimento, in sede di liquidazione, dell’applicazione delle condizioni precedentemente in vigore.

Ritiene il Collegio che il diritto dell’Intermediario di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali in essere con i propri clienti, sia condizionato dalla sussistenza di un giustificato motivo e dalla sua comunicazione al cliente stesso.

Ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. n. 385/1993, *“nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1341, secondo comma, codice civile”* ed occorre rilevare, in particolare, come il nuovo testo di tale articolo – risolvendo pregresse questioni di coordinamento tra la disciplina dei contratti bancari e il Codice del consumo – richieda espressamente l’indicazione di un *“giustificato motivo”* a supporto della proposta di modifica.

Come già precisato da questo Collegio, infatti, il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base.

Nel caso in esame, tuttavia, l’Intermediario non ha provato né che sussistesse tale motivo legittimante la modifica delle condizioni contrattuali, né che lo stesso fosse stato comunicato al ricorrente.

Di conseguenza, la mancata prova della sussistenza e della sua intervenuta comunicazione al cliente del giustificato motivo, rende illegittime e, quindi, inefficaci nei confronti della ricorrente, le variazioni operate dall’Intermediario.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P. Q. M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'Intermediario restituisca alla ricorrente il canone mensile di euro 2,00 ad oggi riscosso.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'Intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO